



COMUNE DI FELITTO

Provincia di Salerno
SETTORE TECNICO

Piazza Mercato – C. A. P. – 84055 Tel. 0828/945028 - Fax 0828/945638 Cod. Fisc. 8200289 065 3

Ordinanza: n. 02 del nove febbraio 2010 chiusura di strada "Difesa Lombi- Alvani" per movimento franoso.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Considerato che nel mese di gennaio si è verificato un movimento franoso sulla strada denominata Difesa **Lombi Alvani**, che ha interessato anche la banchina stradale;

- che, a cause delle piogge avvenute nei primi giorni del mese di febbraio, la situazione del dissesto è peggiorata e la larghezza della carreggiata stradale si è ridotta ulteriormente, rendendo pericoloso il transito sulla stessa;
- che il movimento franoso è in continua e veloce evoluzione;
- che si rende necessario impedire il transito nel tratto stradale interessato dal dissesto in quanto non è possibile garantire le adeguata condizione di sicurezza:

Ritenuto quindi necessario chiudere la strada comunale denominata "**Difesa Lombi Alvani**" nel tratto interessato dalla frana con effetto immediato e fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza della sede stradale;

Considerata la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità;

Visto il D.Lgs. n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento d'esecuzione del Codice della Strada approvata con il DPR del 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Ritenuto necessario provvedere all'apposizione del divieto di transito a tutti i veicoli;

In virtù dei poteri conferitimi dalle vigenti disposizioni in materia;

ORDINA

1- L'istituzione di temporanea chiusura al traffico della strada comunale "**Difesa Lombi Alvani**", causa movimento franoso che ha interessato la sede stradale, nel tratto interessato dal dissesto, con effetto immediato e fino a quando non saranno ripristinate le condizione di sicurezza.

2-Che la strada suddetta venga all'uopo transennata a cura degli operai manutentivi del Comune di Felitto;

3-La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la prescritta segnaletica.

- ◆ I Funzionari, gli Ufficiali, gli Agenti, ai quali è demandato dal art. 12 del Nuovo Codice della strada l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione della presente Ordinanza.
- ◆ A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per accesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale.
- ◆ In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

4-e' fatto obbligo a chiunque spetti, l'esatta osservanza del presente, i trasgressori saranno puniti a norma del vigente c.d.s. (D.lg.vo n°285/92 e successive integrazioni e modificazioni).

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

(Daniele Ing. Gnazzo)

